

DIRETTIVA 98/68/CE DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1998

che stabilisce il modello di documento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/53/CE del Consiglio nonché talune modalità relative ai controlli, all'entrata nella Comunità, di alimenti per animali provenienti da paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che quando dei prodotti vengono introdotti nel territorio doganale della Comunità e non sono immessi in libera pratica nel territorio dello Stato membro che procede ai controlli, l'autorità competente fornisce all'interessato un documento in cui sono indicati la natura e i risultati dei controlli effettuati;

considerando che occorre stabilire modalità di compilazione e di rilascio del suddetto documento;

considerando che la struttura del documento deve essere stabilita tenendo conto del fatto che in futuro le informazioni in esso contenute possano essere trasmesse per via elettronica;

considerando che questo approccio uniforme consente che il documento sia redatto soltanto in una delle lingue ufficiali della Comunità;

considerando che occorre instaurare una stretta cooperazione tra le autorità doganali e le competenti autorità in materia di alimentazione animale, allo scopo di garantire che le procedure di ispezione non vengano eluse;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Il documento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/53/CE deve essere redatto conformemente al modello indicato nell'allegato A. Il documento deve essere costituito di un solo foglio.

2. Per la compilazione del documento conforme al modello indicato nell'allegato A, devono essere seguite le modalità precisate nell'allegato B.

3. Il documento conforme al modello indicato nell'allegato A deve essere redatto in una delle lingue della Comunità che possa essere accettata dall'autorità competente dello Stato membro in cui i prodotti provenienti da paesi terzi vengono introdotti nel territorio doganale della Comunità.

Qualora necessario, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione può chiedere all'interessato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di fornire una traduzione del documento conforme al modello indicato nell'allegato A e compilato secondo l'allegato B, in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro. La traduzione sostituisce le corrispondenti informazioni indicate nel documento in questione.

4. Qualsiasi alterazione o cancellatura sul documento conforme al modello indicato nell'allegato A apportata da persona non autorizzata lo rende nullo.

Articolo 2

1. Il documento conforme al modello indicato nell'allegato A è rilasciato all'interessato dall'autorità competente del punto di entrata nei casi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/53/CE e in particolare

- a) quando i prodotti provengono direttamente da un paese terzo e sono destinati ad essere immessi in libera pratica in uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato i controlli di cui all'articolo 5 e, se del caso, all'articolo 7 della direttiva 95/53/CE;
- b) quando prodotti non comunitari escono da una zona franca, da un deposito franco o da un deposito doganale e sono destinati ad essere immessi in libera pratica in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata detta zona franca, detto deposito franco o deposito doganale.

2. Se una partita è suddivisa in più parti, per ciascuna di queste deve essere rilasciato un documento conforme al modello indicato nell'allegato A.

3. Il documento conforme al modello indicato nell'allegato A e compilato secondo l'allegato B deve accompagnare la partita cui si riferisce sino al momento in cui quest'ultima verrà immessa in libera pratica nella Comunità. Esso deve essere presentato all'autorità competente dello Stato membro in cui i prodotti sono immessi in libera pratica unicamente ad una copia dei risultati delle eventuali analisi di laboratorio.

⁽¹⁾ GU L 265 dell'8. 11. 1995, pag. 17.